

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

□ l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:

“1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

RICORDATO che:

□ l'art.1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008 n.93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n.126, successivamente confermato dall'art. 77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l' art. 1, c.123, legge 13 dicembre 2010, n.220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;

□ l'art.5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativo alle “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ha concesso la facoltà ai comuni che non hanno istituito la predetta addizionale o che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4% di istituirla od aumentarla sin dall'anno 2011 con un'aliquota non superiore allo 0,2 %;

VISTO l'art.1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n.148, entrato in vigore il 17 settembre 2011, che, di fatto, restituisce ai comuni la possibilità di manovrare la propria addizionale all'IRPEF ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 360/1998, fissando il limite massimo dell'aliquota allo 0,8 %;

EVIDENZIATO che la determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale (nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del Ministero dell'economia e delle finanze);

VISTO l'art.172 lett.e) del D. Lgs. n.267/2000, il quale prescrive l'obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l'anno successivo, la misura dell'aliquota d'imposta;

RITENUTO di proporre al Consiglio di determinare per l'esercizio 2014 l'aliquota dello 0,8%, confermando quella vigente nel 2013;

DATO ATTO, altresì, del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio di contabilità finanza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica amministrativa/contabile del presente atto;

VISTI:

- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.L.25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 , n. 133;
- la legge 13 dicembre 2010, n. 220;
- il D.lgs. 14 marzo 2001, n. 23;
- D.L. 13 agosto 2011 n.138 come convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n.148;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati :

1. **DI PROPORRE** al Consiglio Comunale di determinare per l'anno 2014 la conferma dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8%, per come riportato nella relativa risorsa dello schema di Bilancio 2014 in corso di approvazione.
2. **DI RENDERE** la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con voti unanimi favorevoli.-

Deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del 24/09/2014

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Avv. PASCUZZI GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 29/09/2014 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/09/2014 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **29/09/2014**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO